

Rep. n. _____

COMUNE DI TREGNAGO

Provincia di Verona

Convenzione tra il Comune di Tregnago e le Forze dell'Ordine per la consultazione e la verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio ComuneWeb "Consultazione Anagrafe della Popolazione"

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

- il Comune di Tregnago, piazza Massalongo n. 1, codice fiscale 00265460238, d'ora in poi "*Comune certificatore*", rappresentato da:

_____ nata a _____ il _____, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune Tregnago, quivi domiciliata per la carica in Piazza Massalongo n. 1, la quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

e

- _____, d'ora in poi "Forza dell'Ordine", rappresentato da _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. ____, in qualità di _____, il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse della Forza dell'Ordine medesima.

VISTI

a. Legge 24 dicembre 1954, n.1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";

b. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

- d. D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e. Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 2 comma 1 lettera C;
- g. La circolare del 22/10/99, n°8 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- h. La circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002, n. 3;
- i. Le linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni e la nota DigitPA del 22/04/2011;
- j. Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- k. La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14;
- l. il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";

CONSIDERATO CHE

- alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;
- allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e delle Forze dell'Ordine, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;
- le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;
- il Comune di Tregnago ha attivato una procedura informatica di consultazione della banca dati anagrafica nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - (Premesse e definizioni)

La narrativa che precede è parte integrante della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- **Comune certificatore:** l'amministrazione comunale di Tregnago che ha la responsabilità della raccolta, conservazione del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base delle convenzioni da questi predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 52 (d'ora in avanti nominato CAD), all'art. 58, comma 2;
- **Forza dell'Ordine:** la Forza dell'Ordine che accede ai dati resi disponibili dal Comune certificatore, secondo le regole e le modalità definite nella convenzione cui la stessa amministrazione richiedente aderisce, valutati i propri fini istituzionali;
- **Dato anagrafico:** dato personale non sensibile desumibile dalla certificazione anagrafica artt. 33 e segg. del D.PR. 30.5.1989, n. 223;
- **Accessibilità e fruibilità telematica ai dati:** proprietà dei sistemi informatici meglio specificati nell'allegato tecnico, mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni al Comune certificatore, di fruire, attraverso una rete telematica, di dati anagrafici.

Art. 2 - (Finalità)

La convenzione ha la finalità di consentire un efficace collegamento tra l'ente certificatore - Comune di Tregnago - e la Forza dell'Ordine richiedente, per fini istituzionali, in ottemperanza ai principi di semplificazione amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 3 - (Modalità di accesso, misure di sicurezza e riservatezza delle informazioni)

L'accesso del dato anagrafico avviene via web, utilizzando l'apposito servizio internet denominato ComuneWeb "Consultazione Anagrafe della Popolazione".

Le Forze dell'Ordine richiedenti ed autorizzate sono tenute ad osservare le misure di sicurezza previste dall'ordinamento vigente e dettagliate, per quanto attiene al collegamento in esame, nel documento di specifiche tecniche (e architetture) predisposto dal Comune certificatore.

La fruibilità dei dati avviene secondo le modalità tecniche e nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali meglio specificato nell'allegato tecnico.

Art. 4 - (Servizio)

Il Comune di Tregnago rende disponibili, senza peraltro consentire alcuna connessione diretta a detti archivi, i dati anagrafici relativi ai cittadini iscritti in anagrafe di popolazione residente e all'anagrafe degli italiani residenti all'Estero.

Le Forze dell'Ordine utilizzano i dati anagrafici a fini esclusivamente istituzionali e/o perché previsti da norme di legge o regolamentari, come meglio specificati nell'accordo di adesione.

La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione viene aggiornata quotidianamente e quindi il dato anagrafico è disponibile il giorno dopo la sua variazione.

Art. 5 - (Oneri economici)

L'accessibilità e la fruibilità in rete di dati dall'archivio anagrafico è senza oneri economici se non quelli per l'interconnessione ad Internet da parte della Forza dell'Ordine richiedente.

Art. 6

(Titolare del trattamento e fruibilità del dato)

Titolare del trattamento dei dati anagrafici è il Comune di Tregnago ed è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Le amministrazioni fruitrici sono responsabili dell'utilizzo e della riservatezza dei dati anagrafici acquisiti e della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

La Prefettura di Verona vigila sulla adozione delle misure di sicurezza e del trattamento dei dati da parte degli aderenti alla convenzione.

Art.7

(Clausola di adesione)

La sottoscrizione della presente convenzione è vincolata alla stipula del predisposto accordo di adesione in cui vengono specificati i nominativi dei dipendenti da abilitare all'accesso. L'accordo di adesione costituisce parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegato alla stessa.

Art. 8

(Durata ed Esecuzione)

La presente convenzione ha una validità di un anno dalla sottoscrizione ed è automaticamente rinnovata di anno in anno a condizione che venga accertato dal Comune di Tregnago il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2. La presente convenzione può essere modificata in considerazione dell'approfondimento normativo e delle specifiche dei contenuti tecnici dell'evoluzione tecnologica.

Art. 9

(Controversie)

Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il Foro di Verona.

Art. 10 – Spese e disposizioni finali)

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non è soggetta a registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Tregnago _____

SCHEDA TECNICA

(il presente allegato tecnico costituisce parte integrante della convenzione Rep. n. _____)

La convenzione tra Comune di Tregnago e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (sono esclusi i dati sensibili) è una convenzione aperta all'adesione delle amministrazioni richiedenti, per fini istituzionali e sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

La convenzione in parola prevede la stipula del predisposto Accordo di Adesione in cui vengono specificati, tra gli altri: i fini istituzionali, il tipo di dato richiesto allo scopo di predisporre il profilo pertinente, nonché l'elenco dei nominativi dei dipendenti da abilitare all'accesso. L'accordo di adesione costituisce parte integrante della presente convenzione.

La consultazione online è la modalità attraverso la quale l'amministrazione fruitrice autorizzata accede, per fini della consultazione, al dato anagrafico messo a disposizione dal Comune di Tregnago.

Aspetti di sicurezza e privacy

Il Comune di Tregnago verifica, con cadenza periodica annuale, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso agli enti esterni, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all'art. 19 del Codice (norme di legge o regolamento, nonché eventuali comunicazioni al Garante, ai sensi dell'art. 19 del Codice) e quelli non conformi a quanto stabilito nella convenzione. All'esito di tali verifiche, in particolare, devono essere eliminati gli accessi effettuati per conoscere informazioni che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero essere invece controllate presso altri soggetti.

In particolare il fruitore:

- a. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente e in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- b. procede al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d. si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e. garantisce che l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, il fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
- g. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal titolare;
- h. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo.
- i. garantisce che l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:
 1. adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
 2. adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:
 - i) identificazione univoca di una persona fisica;
 - ii) processi di emissione e distribuzione delle credenziali agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
 3. nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
 4. la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;
- j. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on-line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

k. s'impegna altresì a comunicare:

1. tempestivamente all'amministrazione titolare, incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa;
2. al titolare, ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on-line;

l. garantisce, in caso di cooperazione applicativa, che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

Modalità di accesso via web

La consultazione dei dati anagrafici avviene tramite un apposito applicativo web realizzato allo scopo e denominato "ComuneWeb "Consultazione Anagrafe della Popolazione".

L'accesso al servizio ComuneWeb "Consultazione Anagrafe della Popolazione" avviene esclusivamente via web dal sito internet comunale www.comune.tregnago.vr.it il quale identifica il soggetto richiedente l'accesso e predispose l'accettazione delle richieste in funzione di quanto stabilito per quel specifico soggetto.

Solo il server del portale istituzionale si interfaccia a sua volta con un server interno alla rete aziendale del Comune dove risiede l'applicativo.

L'accesso al servizio ComuneWeb "Consultazione Anagrafe della Popolazione" viene consentito attraverso l'utilizzo di credenziali, strettamente personali e rilasciate dal Comune di Tregnago ai soggetti indicati nell'Accordo di Adesione, e composte da un user id e da una password.

Politiche di sicurezza

Tutte le connessioni internet avvengono tramite il protocollo HTTPS con relativo certificato SSL e sono inoltre regolamentate dal firewall aziendale del Comune che permette la comunicazione solo ed esclusivamente tra il server del portale del sito internet istituzionale e il server dell'applicativo delle banche dati anagrafiche.

Il server del servizio "comune Web" contiene una replica parziale degli archivi anagrafici che viene aggiornato quotidianamente in maniera automatica.

Uffici di riferimento:

Servizi Demografici:

email anagrafe@comune.tregnago.vr.it

tel. 045-6508636

Gestione Sito internet

email: protocollo@comune.tregnago.vr.it

tel. 045-7808035

PEC: comune.tregnago.vr@pecveneto.it